

Bruxelles, 20 luglio 2026
(OR. en)

12075/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0211(COD)**

**CLIMA 408
ENV 976
ENER 529
TRANS 517
IND 502
COMPET 977
MI 802
ECOFIN 1032
CODEC 1483**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	17 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 619 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 619 final.

All.: COM(2026) 619 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.7.2026
COM(2026) 619 final

2026/0211 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030

{SEC(2026) 616 final} - {SWD(2026) 616 final} - {SWD(2026) 617 final} -
{SWD(2026) 618 final}

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Al considerando 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1412 della Commissione, del 26 giugno 2026, che determina i valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2026 al 2030¹ la Commissione si è impegnata a presentare, parallelamente alla sua proposta di revisione della direttiva ETS, una proposta distinta volta unicamente ad aumentare i livelli di assegnazione gratuita determinati sulla base dei parametri di riferimento di calore e di combustibili ("parametri di riferimento alternativi") fino al 2030, garantendo che l'aumento non comporti l'applicazione del fattore di correzione transettoriale.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato e con altre normative dell'Unione

Tutti i settori dell'economia dovrebbero contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. La presente proposta riguarda l'assegnazione gratuita determinata sulla base dei parametri di riferimento di calore e di combustibili fino al 2030 e mira a rafforzare (senza comportare l'applicazione del fattore di correzione transettoriale) la protezione contro la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio attraverso un aumento dei corrispondenti livelli di assegnazione gratuita per il periodo dal 2026 al 2030.

Le modifiche introdotte saranno riprese anche in un regolamento di esecuzione della Commissione recante modifica del regolamento di esecuzione della Commissione concernente i valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni, e in una decisione della Commissione recante modifica dei quantitativi preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito determinati per il periodo 2026-2030.

La presente proposta riguarda esclusivamente i livelli di assegnazione determinati sulla base dei parametri di riferimento di calore e di combustibili fino al 2030; tutte le altre questioni sono affrontate nella proposta modificativa più ampia della direttiva ETS², comprese le norme relative ai valori dei parametri di riferimento per i periodi successivi al 2031. Il contesto generale è illustrato nella relazione della suddetta proposta e nella valutazione d'impatto che l'accompagna³.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica è la stessa (articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) della proposta principale relativa all'ETS (COM(2026) 616), visto che la presente proposta tratta un elemento specifico della revisione generale.

¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1412 della Commissione, del 26 giugno 2026, che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2026 al 2030 ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, C/2026/4372 (GU L, 2026/1412, 29.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1412/oj).

² COM(2026) 616.

³ SWD(2026) 616.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'assegnazione gratuita è armonizzata nell'EU ETS e gestita a livello nazionale sulla base di norme armonizzate a livello dell'Unione.

- **Proporzionalità**

La presente proposta aumenta alcuni livelli di assegnazione gratuita determinati sulla base dei parametri di riferimento alternativi fino al 2030. Essa non va al di là di quanto necessario per assicurare un sostegno effettivo tempestivo ai settori interessati ed è concepita in modo da non comportare l'applicazione del fattore di correzione transettoriale, evitando in tal modo effetti di redistribuzione negativi sull'assegnazione gratuita determinata sulla base dei parametri di riferimento di prodotto.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Gli obiettivi della presente proposta possono essere conseguiti con maggiore efficacia mediante un regolamento, che è lo strumento giuridico più adatto per modificare le norme della direttiva ETS vigente relative all'aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento, perché non richiedono il recepimento da parte degli Stati membri. L'aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento è inoltre attuato direttamente dalla Commissione conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 10 bis, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva ETS.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nella relazione della proposta di modifica della direttiva ETS⁴ e nella valutazione d'impatto che l'accompagna⁵ è illustrato il contesto generale, compresi la valutazione ex post e il vaglio di adeguatezza della direttiva ETS.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Commissione ha consultato il gruppo di esperti sull'assegnazione gratuita in merito ai valori dei parametri di riferimento per il periodo 2026-2030 a diversi stadi del processo che ha portato alla loro determinazione; i risultati preliminari sono stati presentati il 5 novembre 2025, il 15 dicembre 2025 e il 21 gennaio 2026.

L'aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento dell'ETS per il periodo 2026-2030 è stato pubblicato dall'11 maggio all'8 giugno 2026 per raccogliere le osservazioni del pubblico. Sono pervenute più di 400 risposte, provenienti per oltre il 50 % da imprese e per il 38 % da associazioni di categoria. Nel complesso la maggior parte delle osservazioni riguardava l'aggiornamento dei parametri di riferimento alternativi e i rispondenti hanno chiesto che fossero stabiliti parametri di riferimento alternativi specifici per settore. Alcuni rispondenti hanno chiesto che fossero congelati i parametri di riferimento e fosse assicurata una maggiore trasparenza. Altri hanno presentato osservazioni più positive accogliendo con favore l'inclusione delle emissioni indirette nei parametri di riferimento precedentemente soggetti a intercambiabilità e hanno sollecitato l'adozione rapida del regolamento a fini di chiarezza. Altri

⁴ COM(2026) 616.

⁵ SWD(2026) 616.

infine hanno proposto di introdurre una metodologia diversa, ma nessuna delle proposte potrebbe essere attuata nell'ambito del quadro giuridico esistente stabilito dalla direttiva ETS.

Il 3 giugno si sono tenute due riunioni del gruppo di esperti, una con gli Stati membri e una con gli Stati membri e i rappresentanti dell'industria in merito all'aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento dell'ETS per il periodo 2026-2030. L'opzione relativa ai parametri di riferimento alternativi settoriali è stata presentata agli Stati membri e se ne è concluso che determina un aumento insufficiente dei livelli di assegnazione gratuita fino al 2030 calcolati sulla base di parametri di riferimento alternativi per i settori esposti a un maggiore rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per via della disponibilità limitata di tecniche e misure di abbattimento. La presente proposta include pertanto un adeguamento del tasso massimo di aggiornamento dei parametri di riferimento alternativi tale da garantire il massimo aumento possibile dell'assegnazione gratuita determinata sulla base dei parametri di riferimento alternativi fino al 2030, senza comportare l'applicazione del fattore di correzione transettoriale, come previsto al considerando 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1412 e in esito alla votazione del comitato sui cambiamenti climatici del 15 giugno 2026.

- **Valutazione d'impatto**

La presente proposta e la proposta parallela della Commissione concernente la revisione della direttiva ETS sono accompagnate da un'unica valutazione d'impatto globale, che è stata presentata al comitato per il controllo normativo il 23 marzo 2026. Nella relazione della proposta di revisione della direttiva ETS è illustrato il contesto più generale. La valutazione d'impatto comprende il controllo di coerenza di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della normativa europea sul clima, che impone alla Commissione di valutare la coerenza di qualsiasi progetto di misura o proposta legislativa dell'UE con gli obiettivi della normativa sul clima, come l'obiettivo unionale della neutralità climatica.

Nell'allegato 12 della valutazione d'impatto è stato valutato il miglioramento dell'approccio attuale all'assegnazione gratuita. Per quanto concerne i parametri di riferimento, l'opzione strategica "CL1" illustrata nell'allegato prevedeva quanto segue: i parametri di riferimento continueranno ad essere stabiliti sulla base del livello medio delle prestazioni del 10 % degli impianti più efficienti, tenendo conto dei tassi di aggiornamento minimo e massimo e delle regole per l'estrapolazione della tendenza all'anno intermedio del pertinente periodo quinquennale di assegnazione. Tuttavia, per rispondere alle principali preoccupazioni espresse dai portatori di interessi dell'industria e dagli Stati membri durante le varie fasi di consultazione riguardo al regolamento sugli indici di riferimento, di recente adozione, i parametri di riferimento alternativi dovrebbero essere differenziati per tenere conto delle specificità e del potenziale di riduzione delle emissioni dei diversi settori.

La proposta differisce dall'opzione che figura nella valutazione d'impatto per quanto riguarda i parametri di riferimento alternativi. L'approccio settoriale incluso nella valutazione d'impatto comporterebbe un aumento dell'assegnazione gratuita solo per un numero limitato di settori, in quanto continuerebbe ad applicarsi lo stesso tasso massimo di aggiornamento. Le discussioni tenutesi il 3 giugno 2026 con gli Stati membri e i portatori di interessi in sede di gruppo di esperti sui cambiamenti climatici sul tema dell'assegnazione gratuita hanno confermato che il corrispondente aumento complessivo dei livelli di assegnazione gratuita fino al 2030 non era sufficiente per far fronte alla maggiore vulnerabilità alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio che caratterizza alcuni settori in cui si applicano i parametri di riferimento alternativi e in cui la disponibilità di tecniche e misure di abbattimento è limitata. La presente proposta

garantisce invece il massimo aumento possibile dei livelli di assegnazione gratuita determinati sulla base di parametri di riferimento alternativi per il periodo 2026-2030, senza comportare l'applicazione del fattore di correzione transettoriale a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva ETS.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La presente proposta comporterà un onere amministrativo limitato. La proposta si basa esclusivamente sui processi esistenti, che coinvolgono sia le autorità nazionali competenti sia la Commissione, per stabilire il livello di quote da assegnare gratuitamente ogni anno agli impianti inclusi nell'EU ETS conformemente all'articolo 11 della direttiva ETS. Ciò implica che sarà necessario rivedere il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione del 19 dicembre 2018⁶. Le modifiche non richiedono il recepimento negli ordinamenti nazionali. Infine non saranno necessarie ulteriori attività di raccolta di dati, in quanto l'insieme di dati pertinente è già disponibile. Di fatto, a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), della direttiva ETS, le informazioni presentate dagli Stati membri per gli anni 2021 e 2022 nell'elenco di cui all'articolo 11 della direttiva ETS devono essere utilizzate come riferimento ai fini dell'aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento per il periodo dal 2026 al 2030.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta si basa sui processi esistenti, che coinvolgono sia le autorità nazionali competenti sia la Commissione, per stabilire il livello di assegnazione gratuita di quote da assegnare ogni anno agli impianti inclusi nell'EU ETS conformemente all'articolo 11 della direttiva ETS. Per l'attuazione della proposta non sono raccolti ulteriori dati e non sono necessarie risorse umane e amministrative supplementari. L'assegnazione supplementare di quote a titolo gratuito da concedere nell'ambito della presente proposta non incide sul bilancio, dato che il valore finanziario delle quote da utilizzare non è imputato al bilancio della Commissione europea. Pertanto la presente proposta non comporta alcuna incidenza aggiuntiva sul bilancio.

La proposta non soddisfa i criteri che ne determinerebbero la rilevanza digitale. Non impone obblighi vincolanti relativi a un servizio pubblico digitale con implicazioni per l'interoperabilità transfrontaliera e non incide sulla progettazione, sullo sviluppo o sull'attuazione di servizi pubblici digitali o delle reti e dei sistemi informativi che li sostengono. Non richiede nemmeno la creazione di sistemi informatici o infrastrutture digitali detenuti in proprietà dalla Commissione europea e dagli Stati membri. Non introduce processi di monitoraggio, comunicazione o altri processi neutri rispetto alle esigenze operative che potrebbero essere automatizzati o attuati digitalmente.

In assenza di implicazioni finanziarie e di una rilevanza digitale, non è necessario allegare alla presente proposta una scheda finanziaria e digitale legislativa.

⁶ Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8).

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La Commissione continuerà a verificare e valutare il funzionamento dell'ETS nella sua relazione annuale sul funzionamento del mercato del carbonio, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva ETS. Nella relazione saranno illustrati gli effetti dell'attuale revisione dell'ETS. La relazione sul funzionamento del mercato del carbonio si basa sull'analisi della valutazione dei progressi compiuti nell'applicazione della direttiva ETS, come previsto dall'articolo 21 della direttiva stessa, il quale impone agli Stati membri di riferire alla Commissione in merito a questioni quali l'assegnazione delle quote di emissione, il funzionamento del registro, l'applicazione delle misure in materia di monitoraggio e comunicazione, la verifica e l'accreditamento e le questioni riguardanti la conformità. La relazione annuale sul funzionamento del mercato del carbonio e le relazioni degli Stati membri si applicano anche ai settori ai quali è esteso lo scambio di quote di emissioni. I dati relativi alle attività di monitoraggio, comunicazione e verifica ottenuti attraverso la regolamentazione dei nuovi settori costituiranno per la Commissione una fonte essenziale di informazioni per valutare i progressi compiuti nei settori interessati.

Il processo integrato di governance e monitoraggio a norma del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima dovrebbe anch'esso garantire che le azioni connesse al clima e all'energia a livello europeo, regionale, nazionale e locale, compreso l'ETS, contribuiscano agli obiettivi di neutralità climatica dell'UE e agli obiettivi dell'Unione dell'energia. Diversi analisti di mercato seguono da vicino vari aspetti del mercato del carbonio e del suo funzionamento e la Commissione continuerà a monitorare tale lavoro.

Attraverso contatti regolari con i portatori di interessi la Commissione è informata delle loro opinioni e preoccupazioni in merito al funzionamento dell'ETS. Le questioni relative all'ETS sono discusse in un forum dedicato, il gruppo di esperti sui cambiamenti climatici (*Climate Change Expert Group* – CCEG), che riunisce le autorità competenti degli Stati membri, i portatori di interessi (associazioni di categoria e ONG) e la Commissione. Nelle sue diverse formazioni, il gruppo di esperti sui cambiamenti climatici discute, tra l'altro, dell'attuazione dell'assegnazione gratuita, delle vendite all'asta e di questioni relative al funzionamento del registro dell'Unione. L'aggiornamento delle norme sui parametri di riferimento è stato e continuerà ad essere presentato e discusso in seno al gruppo di esperti sui cambiamenti climatici riunito nella sua formazione dedicata all'assegnazione gratuita. Inoltre il Forum sulla conformità all'ETS fornisce alle autorità competenti di tutti i paesi partecipanti all'ETS (i 27 Stati membri, la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein) una piattaforma per lo scambio di informazioni, conoscenze ed esperienze ai fini dell'attuazione effettiva dell'ETS. Il Forum organizza eventi mirati, come la conferenza annuale del Forum sulla conformità, che mira a favorire la condivisione di esperienze e ad agevolare il dialogo tra le autorità competenti degli Stati membri, nonché task force dedicate a temi specifici ed eventi di formazione. Gli organismi nazionali di accreditamento e i verificatori sono talvolta invitati a partecipare alle attività del Forum sulla conformità all'ETS, se del caso.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La presente proposta modifica l'articolo 10 bis per quanto riguarda la determinazione dei valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e di combustibili fino al 2030. Le principali modifiche introdotte sono illustrate di seguito.

La proposta prevede l'adeguamento del tasso massimo di aggiornamento annuale da applicare ai parametri di riferimento di calore e di combustibili ai fini dell'aggiornamento, a cura della Commissione, dei loro valori fino al 2030. In tal caso il valore del tasso percentuale adeguato

da applicare rispecchierà il massimo adeguamento possibile al rialzo dei livelli di assegnazione gratuita determinati sulla base dei parametri di riferimento di calore e di combustibili utilizzando appieno le quote disponibili che possono essere assegnate a titolo gratuito per il periodo 2026-2030, pari a circa 80 milioni di quote, evitando di applicare il fattore di correzione settoriale. Il tasso minimo di aggiornamento resta invariato. I periodi di riferimento, le serie di dati e la metodologia generale per l'aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento rimangono invariati. I valori dei parametri di riferimento saranno adeguati per il periodo dal 2027 al 2030. L'adeguamento dei livelli di assegnazione gratuita per l'anno 2026 sarà attuato tramite aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento per l'anno 2027 applicando un valore percentuale del tasso massimo di aggiornamento che usa il 40 % del quantitativo aggiuntivo di cui all'articolo 10 bis, lettera 5 bis, e assicura che non sia applicata alcuna riduzione a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 5.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- 1) L'assegnazione gratuita agli impianti del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra dell'Unione (EU ETS) è determinata sulla base di parametri di riferimento armonizzati a livello dell'Unione che rispecchiano le prestazioni degli impianti più efficienti. I parametri di riferimento ex ante per l'insieme dell'Unione sono stabiliti all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione³. La Commissione aggiorna i valori dei parametri di riferimento per ogni periodo quinquennale di assegnazione gratuita delle quote di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE conformemente alle norme stabilite all'articolo 10 bis della medesima.
- 2) Per rispondere ai timori espressi da alcuni settori industriali nel contesto dell'aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento fino al 2030 e rafforzare la protezione dal rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, è opportuno aumentare la quantità di quote da assegnare a titolo gratuito, determinata dai parametri di riferimento di calore e combustibili ("parametri di riferimento alternativi"), per il periodo compreso tra il 2026 e il 2030. A tal fine è opportuno adeguare il tasso massimo di aggiornamento annuale applicato ai parametri di riferimento alternativi utilizzando tutte le quote disponibili per l'assegnazione gratuita nel periodo dal 2026 al 2030, come stabilito nella decisione XXX della Commissione⁴ [decisione sul fattore di correzione

¹ GU C [...] del [...], pag. [...]. .

² GU C [...] del [...], pag. [...]. .

³ Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/331/oj).

⁴ [inserire il riferimento completo quando disponibile - decisione sul fattore di correzione settoriale]

transettoriale], pari a circa 80 milioni di quote. In linea con la natura mirata di questo adeguamento e con le norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione sulla determinazione del quantitativo annuo di quote gratuite assegnate agli impianti, l'assegnazione supplementare a titolo gratuito risultante dall'adeguamento dovrebbe riguardare solo i quantitativi determinati dai parametri di riferimento alternativi.

- 3) Per evitare che gli adeguamenti delle decisioni di assegnazione gratuita e il trasferimento di quote nella contabilità dei gestori determinino oneri amministrativi inutili per i gestori e le autorità pubbliche, è opportuno adeguare i valori dei parametri di riferimento per il periodo compreso tra il 2027 e il 2030 e mettere a disposizione i quantitativi aggiuntivi di quote gratuite per il 2026 insieme all'assegnazione gratuita per il 2027. Per assicurare tempo sufficiente a integrare questo adeguamento nel contesto del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, il conseguente adeguamento dei livelli di assegnazione gratuita per il 2026 dovrebbe essere attuato mediante il corrispondente aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento per il 2027.
- 4) Per mantenere la parità di condizioni ed evitare effetti negativi sull'assegnazione gratuita determinata sulla base dei parametri di riferimento di prodotto, è necessario garantire che il valore percentuale adeguato del tasso massimo di aggiornamento annuale utilizzato per determinare i parametri di riferimento alternativi fino al 2030 non comporti l'applicazione del fattore di correzione transettoriale a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.
- 5) Per incentivare ulteriormente la decarbonizzazione, è auspicabile che il tasso massimo di aggiornamento vigente per i parametri di riferimento alternativi stabilito a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, terzo comma, lettera d), della direttiva 2003/87/CE per il periodo dal 2026 al 2030 continui ad applicarsi agli impianti che svolgono attività petrolifere e gassiere, anche per quanto riguarda i quantitativi assegnati a titolo gratuito determinati sulla base dei parametri di riferimento alternativi. Per precisare meglio il trattamento differenziato delle attività nei settori del petrolio e del gas rispetto alle altre attività cui si applicano i parametri di riferimento alternativi, la Commissione dovrebbe stabilire i corrispondenti sottoparametri di riferimento settoriali nell'ambito dei parametri di riferimento ex ante per il calore e i combustibili per le attività con i codici NACE 06.10, 06.20, 19.20 e 49.50 di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.
- 6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2003/87/CE.
- 7) Affinché si abbia un aumento rapido dei livelli di quote assegnate a titolo gratuito determinati sulla base dei parametri di riferimento alternativi che rispecchiano il valore riveduto del tasso massimo di aggiornamento annuale e per garantire che tali quantitativi aggiuntivi siano messi a disposizione fin dal momento in cui è determinata l'assegnazione gratuita per l'anno 2027, il presente regolamento dovrebbe riguardare unicamente le assegnazioni nell'ambito dei suddetti parametri di riferimento nei limiti dei quantitativi di quote disponibili ed entrare in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione,

⁵ Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52).

⁶ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2006/1893/oj).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2003/87/CE

La direttiva 2003/87/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 10 bis, dopo il paragrafo 2 sono inseriti i paragrafi 2 bis e 2 ter seguenti:
- "2 bis. In deroga al paragrafo 2, terzo comma, lettera d), il tasso massimo di riduzione annuale da applicare per l'aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2027 al 2030 è ridotto a un valore percentuale che si avvale appieno del quantitativo aggiuntivo di cui al paragrafo 5 bis e assicura che non si applichi alcuna riduzione a norma del paragrafo 5.
- Per quanto riguarda l'aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento di calore e combustibili per l'anno 2027, il tasso massimo di riduzione annuale da applicare è ridotto a un valore percentuale che si avvale del 40 % del quantitativo risultante dall'adeguamento di cui al primo comma e assicura che non si applichi alcuna riduzione a norma del paragrafo 5.
- 2 ter. Il paragrafo 2 bis non si applica alle assegnazioni gratuite per gli impianti che svolgono le attività economiche classificate con i codici NACE 06.10, 06.20, 19.20 e 49.50 di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj>).'

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente